



Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti in materia di lavori agricoli e di giardinaggio

Il Municipio di Origlio, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia locale di cui all'art. 107 della Legge organica comunale e in applicazione dell'art. 99 cpv. 6 del Regolamento comunale di Origlio, nell'intento di disciplinare e reprimere i rumori molesti in materia di lavori agricoli e di giardinaggio, **ordina**:

1. Le macchine agricole e da giardino (trattori, tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci;
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
3. L'utilizzazione delle macchine agricole e da giardino è vietata alla domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali;
4. Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC;
5. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti in materia di lavori agricoli e di giardinaggio entrata in vigore il 1. maggio 1994;
6. La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2017, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

Per il Municipio
Il Sindaco:  La Segretaria: 
A. Cedraschi E. Ferroni

Risoluzione municipale No. 7/20.09.2016.

Esposta agli albi comunali per il periodo di 30 giorni a contare dal 3 ottobre 2016.

Nota bene: Per quanto riguarda la raccolta dei fieni e dei frutti di campagna è applicabile l'art. 100 cpv. 2 del Regolamento comunale di Origlio adottato dal Consiglio comunale il 23.10.2006 e approvato dalla Sezione Enti Locali il 08.11.2007

Origlio, 12 luglio 2023